

ALLEGATO B2 /3

ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI

DESCRIZIONE	PREVENTIVO 2001		CONSUNTIVO
	1^nota di variazione	AGGIORNATO	2001
Interessi di dilazione e di differimento sul versamento dei contributi.....	179.000.000	663.000	127.620.502
Interessi per il versamento dilazionato degli oneri derivanti dalla legge n. 58/1992 art.5.....	240.000.000.000	236.925.675.000	203.932.742.893
Ammende, multe,sanzioni civili e amministrative su contributi.....	36.000.000	36.000.000	51.363.000
Entrate varie.....	75.065.000	54.600.000	98.867.464
TOTALE	240.290.065.000	237.016.938.000	204.210.593.859

SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI

Allegato B2/4

DESCRIZIONE	PREVENTIVO 2001		CONSUNTIVO 2001			
	1 ^a nota di variazione (dato economico) (1)	AGGIORNATO (dato economico) (2)	IMPEGNATE nel 2001 (1)	meno: RATEO al 31/12/2000 (2)	più: RATEO al 31/12/2001 (3)	TOTALE DATO ECONOMICO (1-2+3) (4)
Rate di pensione.....	2.167.971.000.000	2.159.253.000.000	2.163.964.638.840	17.261.000.000	17.615.000.000	2.164.318.638.840
meno:						
Maggiorazioni agli ex combattenti - art. 6, legge n. 140/1985 e successive.....	2.490.000.000	2.490.000.000	2.532.071.000			2.532.071.000
Rimodulazione coeff. rivalutaz. pensioni - art.69, comma 1,2 L.388/2000.....	3.436.000.000	3.401.000.000	3.728.000.000			3.728.000.000
RATE DI PENSIONE A CARICO DELLA GESTIONE.....	2.162.045.000.000	2.153.362.000.000	2.157.704.567.840	17.261.000.000	17.615.000.000	2.158.058.567.840
ONERE PER LA PREVENZIONE E CURA DELL'INVALIDITA' - prestazioni economiche ed accessorie - art.1, legge n.98/1982.....	73.000.000	62.000.000	63.448.000	-	-	63.448.000
TOTALE GENERALE.....	2.162.118.000.000	2.153.424.000.000	2.157.768.015.840	17.261.000.000	17.615.000.000	2.158.122.015.840

TRASFERIMENTI PASSIVI

Allegato B2/5

DESCRIZIONE	PREVENTIVO 2001		CONSUNTIVO 2001
	1 ^a nota di variazione	AGGIORNATO	
ALLO STATO:			
- somme già destinate al soppresso ONPI - art.12,commi 3 e 4,legge n.55/1958 e art.1 duodecis, legge n.641/1978.....	4.842.000.000	4.615.506.000	4.463.433.000
AD ALTRI ENTI:			
- contribuzioni a favore degli Enti di Patronato e di Assistenza Sociale.....	3.648.000.000	3.477.015.000	3.362.453.000
- contribuzioni a favore dell'Istituto Italiano di Medicina Sociale.....	24.300.000	23.226.000	22.671.000
- Commissione Vigilanza Fondi Pensione art.2 D.L. 15/4/98.....	108.800.000	190.839.000	190.838.605
TOTALE.....	3.781.100.000	3.691.080.000	3.575.962.605
AD ENTI DI PREVIDENZA:			
- valori di copertura assicurativa.....	400.000.000	400.000.000	242.744.245
TOTALE COMPLESSIVO	9.023.100.000	8.706.586.000	8.282.139.850

APPENDICE

EVOLUZIONE LEGISLATIVA E NORMATIVA

La Gestione, sotto l'aspetto del gettito contributivo, è stata interessata prevalentemente dalla lievitazione dei monti retributivi e dagli effetti dei provvedimenti che disciplinano l'adeguamento dei minimali di retribuzione imponibile.

In particolare, l'art. 1 del D.L. 9 ottobre 1989, n.338, convertito nella legge 7dicembre1989, n. 389, stabilisce "che la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo".

La statuizione sopra richiamata, peraltro, non ha abrogato la disciplina vigente in materia di minimali di retribuzione giornaliera e, pertanto, a partire dal periodo di paga in corso al 1°gennaio 2001, in esecuzione dell'art. 1 della legge 26 giugno 1981, n. 537, sono aumentati i limiti minimi di retribuzione giornaliera previsti, ai fini del calcolo della contribuzione previdenziale ed assistenziale, per la generalità dei lavoratori, in relazione all'aumento dell'indice medio del costo della vita calcolato dall'ISTAT.

I minimali predetti, a loro volta, sono stati adeguati, se inferiori, al minimale giornaliero pari al 9,50 per cento del trattamento minimo di pensione vigente dal 1°gennaio 2001 (art. 7, comma 1, secondo periodo, del D.L. 12 settembre 1983, n. 463, convertito dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, modificato dal D.L. 9 ottobre 1989, n. 338, convertito nella legge 7 dicembre 1989, n. 389), corrispondente a L. 70.333 per ciascuna giornata.

Con riguardo alle retribuzioni convenzionali, la Gestione, anche nel 2001, continua ad essere interessata dalle innovazioni, apportate con D.M. 3/dicembre/1999, per le categorie di lavoratori che rientrano nell'ambito di applicazione del DPR n. 602/1970.

Gli artt. 2 e 3 del Decreto hanno individuato una duplice retribuzione convenzionale ex art. 4 DPR n. 602/1970:

- retribuzione ex art. 2 D.M. 3/dicembre/1999 valevole ai soli fini IVS pari per l'anno 2001 a L.49.360;

- retribuzione ex art. 3 D.M. 3/dicembre/1999 valevole ai fini delle contribuzioni minori pari per l'anno 2001 a L. 39.060.

L'art. 2 del D.M. ha stabilito che, dal 1° gennaio 2000, ai soli fini del versamento dei contributi IVS per tutti i lavoratori soci di cooperative rientranti nel campo di applicazione del DPR n. 602/1970, l'imponibile medio giornaliero non può essere inferiore al limite di retribuzione per assicurare la copertura di 52 settimane utili ai fini pensionistici, nel rispetto dell'art. 7, c. 1, primo periodo, della legge 11/novembre/1983, n. 638, modificato dall'art. 1, c. 2, della legge 7/dicembre/1989, n. 389. Tale limite di retribuzione settimanale per l'accredito dei contributi obbligatori e figurativi è stabilito, come è noto, nella misura del 40% del trattamento minimo di pensione a carico del FPLD.

Sono fatte salve le condizioni di miglior favore ex art. 6 del DPR n. 602/1970.

Il parametro di cui all'art. 7, comma 1, primo periodo del citato D.L. 12settembre 1983, n. 463 modificato dal secondo comma dell'art. 1 del citato D.L. 9ottobre1989, n. 338, ha subito l'aumento rapportato all'importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del F.P.L.D. in vigore al 1° gennaio di ogni anno (per l'anno 2001 tale parametro è pari a L.296.140 settimanali, corrispondenti a L.15.339.280 annue).

La Gestione è stata altresì interessata dalle previsioni del D.M. 22settembre2000, che ha stabilito che dal 1°gennaio 2001 l'imponibile medio giornaliero ai fini della contribuzione di previdenza ed assistenza sociale non può essere inferiore al limite di retribuzione che assicuri la copertura di 52 settimane utili ai fini pensionistici, nel rispetto dell'art. 7, comma 1, primo periodo, della legge 11novembre1983, n. 638, come modificato dall'art. 1, comma 2, della legge 7dicembre1989, n. 389 (40% del trattamento minimo di pensione a carico del FPLD, pari per il 2001 a £ 296.140 settimanali (€ 152,94) e £ 49.360 giornaliera (€ 25,49).

La Gestione è stata interessata dalla emanazione del D.M. 23gennaio2001 di adeguamento annuale delle retribuzioni convenzionali valide per i lavoratori italiani all'estero in Paesi non legati all'Italia da convenzioni in materia di sicurezza sociale ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge n. 398 del 1987.

Invece la disposizione di cui all'art. 36 della legge 21novembre2000, n. 342 (che ha inserito un comma *8bis* nell'art. 48 del TUIR n. 917 del 1986, sostituendo al precedente regime di esclusione dall'imponibilità ai fini fiscali dei redditi da lavoro dipendente prodotti

all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto di lavoro un regime di imponibilità basato su retribuzioni convenzionali) non ha esplicato effetti sulla Gestione in relazione agli adempimenti previdenziali per i lavoratori occupati all'estero in Paesi convenzionati con l'Italia, secondo quanto precisato dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.

Si è verificato, inoltre, l'adeguamento annuale sulla base della variazione percentuale dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati:

- del tetto imponibile e pensionabile per i nuovi iscritti - L. 148.014.000 (art. 2, comma 18, legge 8 agosto 1995, n. 335);
- della prima fascia di retribuzione pensionabile oltre la quale è dovuto il contributo dell'1% di cui all'art. 3-ter della legge 14 novembre 1992, n. 438 – L. 68.048.000 .

A partire dal 1° gennaio 2001, a seguito della possibilità di esercitare l'opzione prevista dall'art. 1, comma 23, della legge n. 335 del 1995, così come interpretato dall'art. 2 del D.L. 28 settembre 2001, n. 355, convertito con legge 27 novembre 2001, n. 417, la Gestione è stata interessata dagli effetti derivanti dall'applicazione del massimale contributivo, oltre che per i nuovi iscritti, anche per il personale "optante".

Non si sono verificati, in generale, aumenti nelle aliquote contributive di finanziamento del Fondo, ad eccezione dell'aumento annuale dello 0,70% (0,20 punti percentuali a carico del datore di lavoro e 0,50 punti percentuali a carico del lavoratore), prevista dall'art.3, c.1, del Decreto Legislativo 16 aprile 1997, n. 146, per gli equipaggi delle navi da pesca iscritte nei registri delle navi minori e dei galleggianti di cui all'art. 9 della legge 26/luglio/1984 n. 413, per i quali trovano applicazione le disposizioni del settore agricolo;

aumento dello 0,50 % biennale, di cui all'art. 27, comma 2bis della legge n. 28 febbraio 1997, n. 30, in conseguenza dell'elevazione al 32% dell'aliquota di finanziamento del FPLD di cui al D.I. (Ministero del Lavoro e del Tesoro) del 21 febbraio 1996. L'aumento è riferito ai datori di lavoro che non hanno usufruito della riduzione di 4,43 punti percentuali delle aliquote TBC, indennità economica di maternità e CUAF a motivo dell'entità delle aliquote medesime ovvero a causa della esclusione dalle stesse.

In materia di contribuzione volontaria, la Gestione sarà influenzata dagli effetti derivanti dall'applicazione del disposto di cui al comma 10 dell'art. 69, della legge n° 388 del 23 dicembre 2000 con il quale viene ripristinato il requisito di cinque anni di contribuzione maturati in qualsiasi epoca per l'accesso alla prosecuzione volontaria. Il suddetto requisito può essere fatto valere soltanto per le domande presentate dal 1° gennaio 2001, mentre per le domande presentate dal 12 luglio 1997 al 31 dicembre 2000 rimane vigente il solo requisito di tre anni di contribuzione nel quinquennio precedente la domanda.

Ai fini della determinazione della contribuzione relativa al Fondo pensioni lavoratori dipendenti, per le aziende agricole con operai a tempo determinato ed indeterminato si deve far riferimento alle "Disposizioni in materia contributiva", di cui all'art. 3, commi 1 e 2 del Decreto Legislativo 16 aprile 1997, n. 146: "Attuazione della delega conferita dall'art. 2, comma 24, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di previdenza agricola". Tali disposizioni prevedono una graduale equiparazione del settore agricolo agli altri settori produttivi.

Com'è noto, per effetto delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 1 del D.L. 16 aprile 1997, n. 146 con decorrenza 1° gennaio 1998, l'aliquota di finanziamento del F.P.L.D., per la generalità delle aziende agricole, è elevata annualmente, sino al raggiungimento dell'aliquota complessiva del 32 per cento, nella misura di 0,20 punti percentuali a carico del datore di lavoro e 0,50 punti percentuali a carico del lavoratore.

Pertanto, dal 1° gennaio 2001 le aliquote contributive dovute al F.P.L.D. risultano così fissate:

- 17,15% a carico del datore di lavoro compresa la quota base dello 0,11%;
- 8,04% a carico del lavoratore.

Per effetto di quanto previsto dall'art. 3, comma 2 del D.L. 16 aprile 1997, n. 146 con decorrenza 1° luglio 1997, per le aziende agricole di tipo "industriale" l'aliquota di finanziamento al F.P.L.D. è elevata annualmente nella misura di 0,60 punti percentuali a carico del datore di lavoro e di 0,50 punti a carico del lavoratore.

Pertanto, dal 1° luglio 2001, si determinano le seguenti variazioni relative F.P.L.D.:

- 19,35% a carico del datore di lavoro compresa la quota base dello 0,11%;
- 8,54% a carico del lavoratore.

L'evidenza contabile separata dei lavoratori dipendenti da aziende di pubblici esercizi di trasporto ha risentito delle modifiche delle aliquote contributive introdotte dall'articolo 49, c. 4 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (Finanziaria per l'anno 2000), il quale ha previsto rilevanti modifiche nelle aliquote contributive dovute, per i periodi dal 1°/gennaio/2000 al 31/dicembre/2001, dai datori di lavoro e dai lavoratori addetti ai pubblici servizi di trasporto iscritti all'assicurazione generale obbligatoria ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 414, stabilendo per i datori di lavoro e per i lavoratori, le modifiche di seguito riportate:

- contributi dovuti dai datori di lavoro.
 - o il contributo dovuto al Fondo pensioni lavoratori dipendenti per il personale di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 414 (personale in forza al 31/dicembre/1995, già iscritto al Fondo autoferrotranvieri), è stabilito nella misura del 23,81 per cento;
 - o il contributo dovuto per il personale assunto successivamente al 31 dicembre 1995, previsto dall'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 414, è soppresso;
 - o il contributo per assegni al nucleo familiare è stabilito nella misura del 2,48 per cento;
 - o il contributo per l'indennità di malattia è stabilito nella misura del 2,22 per cento;
 - o il contributo per l'indennità di maternità è ridotto dello 0,57 per cento.
- contributi dovuti dai lavoratori dipendenti.
 - o il contributo dovuto al FPLD per il personale di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 414 (personale in forza al 31/dicembre/1995, già iscritto al Fondo autoferrotranvieri) è stabilito nella misura dell'8,89 per cento;

- o contributo aggiuntivo dell'1% dovuto, a totale carico del lavoratore, ai sensi dell'art. 3 ter L. 438/1992, sulla retribuzione eccedente la prima fascia di retribuzione pensionabile, anche nei confronti del personale precedentemente escluso (iscritti al soppresso Fondo ante il 31 dicembre 1995).

L'evidenza contabile in questione è stata interessata anche dalla riduzione delle aliquote contributive previste a carico del datore di lavoro relativamente all'anno 1999 dal D.L. 3 luglio 2001, n.256, convertito in legge 20 agosto 2001 n.334, per la operatività delle quali è stato pubblicato il D.M. 6 novembre 2001.

L'art. 41 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, ha previsto la soppressione dei Fondi per i dipendenti dall'ENEL, da aziende elettriche private e dalle aziende di pubblici servizi di telefonia a decorrere dal 1° gennaio 2000. Dalla stessa data è stata istituita una evidenza contabile separata del FPLD per l'iscrizione del personale in precedenza iscritto ai Fondi, mentre il personale assunto successivamente al 31 dicembre 1999 con qualifica di operaio, impiegato e quadro, dovrà essere iscritto al FPLD.

Per le maggiori esigenze finanziarie derivanti dalle specifiche regole già previste per i citati soppressi Fondi, lo stesso articolo 41 ha stabilito per il triennio 2000-2002 un contributo a carico dei datori di lavoro di 1.350 miliardi annui con riferimento al soppresso fondo Elettrici e di 150 miliardi annui con riferimento al soppresso fondo Telefonici, da corrispondere all'INPS secondo le modalità stabilite con decreto 6 luglio 2000 del Ministro del Lavoro e del Ministro del Tesoro .L'art.68,comma 7,della legge n.388/2000 ha previsto nuovi criteri di ripartizione del contributo per l'applicazione dei quali è stato emanato il D.I. 23 ottobre 2001.

In materia di prestazioni la gestione del Fondo pensioni lavoratori dipendenti per l'anno 2001 e' stata influenzata dalla legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001).

A partire dal 2001, la menzionata legge ha introdotto un importo aggiuntivo da corrispondere, in presenza di particolari condizioni reddituali, ai titolari di pensioni il cui importo complessivo non superi il trattamento minimo.

Il comma 7 dell'articolo 70 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, prevede infatti a favore dei soggetti che siano titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, nonché delle forme pensionistiche obbligatorie gestite da altri Enti, il cui importo complessivo annuo, al netto dei trattamenti di famiglia, non superi l'importo del trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, è corrisposto un importo aggiuntivo pari a lire 300.000 annue. Tale importo aggiuntivo è corrisposto dall'INPS in sede di erogazione della tredicesima mensilità e spetta a condizione che il soggetto:

non possieda un reddito complessivo individuale assoggettabile all'IRPEF relativo all'anno stesso superiore a una volta e mezza il predetto trattamento minimo;

non possieda, se coniugato, un reddito complessivo individuale assoggettabile all'IRPEF relativo all'anno stesso superiore a una volta e mezza il predetto trattamento minimo, nè redditi, cumulati con quelli del coniuge, per un importo superiore a tre volte il medesimo trattamento minimo. Non si procede al cumulo dei redditi con quelli del coniuge legalmente ed effettivamente separato.

Per effetto delle citate disposizioni ai fini dell'attribuzione dell'aumento in misura intera o in misura ridotta è necessario che :

nel caso di pensionato non coniugato, il reddito complessivo assoggettabile all'IRPEF non superi l'importo di una volta e mezza il trattamento minimo, pari per l'anno 2001 a Lire 14.408.550;

nel caso di pensionato coniugato, il reddito complessivo personale non superi l'importo di Lire 14.408.550 e il reddito cumulato con quello del coniuge non superi l'importo complessivo di tre volte il trattamento minimo, pari per l'anno 2001 a lire 28.817.100.

La suddetta legge all'articolo 72, comma 1, dispone, al primo comma, che "a decorrere dal 1° gennaio 2001 le pensioni di vecchiaia e le pensioni liquidate con anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, anche se liquidate

anteriamente alla data di entrata in vigore della presente legge, sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente”.

Il citato articolo 72, al comma 2 stabilisce che “a decorrere dal 1° gennaio 2001 le quote delle pensioni dirette di anzianità, di invalidità e degli assegni diretti di invalidità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, eccedenti l'ammontare del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, sono cumulabili con i redditi da lavoro autonomo nella misura del 70 per cento. Le relative trattenute non possono, in ogni caso, superare il valore pari al 30 per cento dei predetti redditi. Per i trattamenti liquidati in data precedente al 1° gennaio 2001 si applica la relativa previgente disciplina se più favorevole”.

Per effetto delle predette disposizioni, dal 1° gennaio 2001 viene stabilita la piena cumulabilità delle pensioni di vecchiaia e delle pensioni liquidate con un'anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni con i redditi da lavoro dipendente o autonomo. Per le pensioni di anzianità, di invalidità e per gli assegni di invalidità, liquidati con un'anzianità contributiva inferiore a 40 anni viene ridotta la quota di pensione incumulabile con il reddito da lavoro autonomo: è infatti prevista la cumulabilità del 70 per cento della quota di pensione eccedente l'ammontare del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti. La relativa trattenuta non può, in ogni caso, superare il valore pari al 30 per cento del reddito da lavoro autonomo.

Per le pensioni con decorrenza anteriore al 1° gennaio 2001 rimane applicabile la previgente disciplina, se più favorevole.

Nulla è innovato in materia di cumulo con i redditi da lavoro della pensione di vecchiaia liquidata esclusivamente con il sistema contributivo (legge 8 agosto 1995, n. 335).

Pertanto per i pensionati di età inferiore a 63 anni di età, la pensione liquidata esclusivamente con il sistema contributivo è incumulabile totalmente con i redditi da lavoro dipendente e nella misura del 50% della parte eccedente il trattamento minimo dell'assicurazione generale obbligatoria con i redditi da lavoro autonomo, fino a concorrenza con i redditi stessi. (articolo 1, comma 21, legge n. 335). Per i pensionati di età pari o superiore ai 63 anni la pensione non è cumulabile con i redditi da lavoro

dipendente ed autonomo nella misura del 50% della parte eccedente il trattamento minimo dell'assicurazione generale obbligatoria, fino a concorrenza con i redditi stessi (articolo 1, comma 22, legge n. 335).

Le pensioni di anzianità, le pensioni o assegni di invalidità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, delle forme di previdenza esonerative, esclusive, sostitutive della medesima, delle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi con un'anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente.

Per l'assegno di invalidità, nei casi di cumulo con i redditi da lavoro dipendente, autonomo o di impresa, debbano ritenersi tuttora operanti le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 42, della legge n. 335, ancorchè l'assegno di invalidità sia stato liquidato con un'anzianità pari o superiore a 40 anni.

Per le pensioni ai superstiti liquidate con anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni, gli aumenti di perequazione in cifra fissa sono cumulabili con i redditi da lavoro dipendente.

Le pensioni di anzianità, le pensioni o assegni di invalidità con qualunque decorrenza a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, delle forme di previdenza esonerative, esclusive, sostitutive della medesima, delle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi, liquidate con un'anzianità contributiva inferiore a 40 anni, sono cumulabili con i redditi da lavoro autonomo nella misura del 70 per cento della quota eccedente il minimo.

La relativa trattenuta non può, peraltro, superare il valore pari al 30 per cento del reddito da lavoro autonomo. È pertanto incumulabile con i redditi da lavoro autonomo il 30 per cento della quota di pensione che supera il trattamento minimo fino a concorrenza del 30 per cento del reddito da lavoro autonomo.

Si ricorda che dal mese successivo al compimento dell'età pensionabile da parte del titolare, le pensioni di anzianità sono equiparate alle pensioni di vecchiaia ai fini dell'applicazione della disciplina del cumulo. Da tale data, pertanto, sono interamente

cumulabili con i redditi da lavoro dipendente ed autonomo anche le pensioni di anzianità liquidate con un'anzianità contributiva inferiore a 40 anni .

Per le pensioni ai superstiti, in applicazione dell'articolo 72, comma 1, della legge n. 388, a decorrere dal 1° gennaio 2001, per quelle liquidate con anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni, gli aumenti di perequazione in cifra fissa, attribuiti a norma dell'articolo 10 della legge 3 giugno 1975, n. 160, sono cumulabili con i redditi da lavoro dipendente.

I pensionati che svolgono la funzione di giudice tributario, per le indennità percepite per l'esercizio di tale funzione, sono esclusi dal divieto di cumulo.

L'articolo 73, comma 1, sancisce a decorrere dal 1° luglio 2001, che il divieto di cumulo di cui all'articolo 1, comma 43, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non opera tra il trattamento di reversibilità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, nonchè delle forme esclusive, esonerative e sostitutive della medesima, e la rendita ai superstiti erogata dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) spettante in caso di decesso del lavoratore conseguente ad infortunio sul lavoro o malattia professionale ai sensi dell'articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2001, anche se la pensione stessa è stata liquidata in data anteriore.

Si ricorda che per effetto dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 346, i cui effetti sono fatti salvi dall'articolo 78, comma 33, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per le pensioni ai superstiti aventi decorrenza dal 1° luglio 2000 nonchè quelle con decorrenza anteriore a tale data le rate spettanti dal 1° luglio 2000 sono cumulabili con la rendita ai superstiti erogata dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro in caso di decesso del lavoratore conseguente ad infortunio sul lavoro o malattia professionale ai sensi dell'articolo 85 Testo Unico n. 1124/1965.

Con sentenze n. 16128, 16132 e 16136 del 2000 la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, nell'esaminare l'articolo 1, comma 43, della legge n. 335 ha affermato che "l'interpretazione sistematica, quella letterale e quella conforme a Costituzione concorrono